

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Informazione e formazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 239 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare			
(Art. 239 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione			
(Art. 239 comma 1 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda le misure igieniche da osservare			
(Art. 239 comma 1 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego			
(Art. 239 comma 1 lettera e) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze			
(Art. 239 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'informazione e la formazione sono state fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività che li espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi			
(Art. 239 comma 4 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha provveduto affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile			

Sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 235 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori			
(Art. 235 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro ha provveduto affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile			
(Art. 235 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.			

Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 236 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha effettuato una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni			
(Art. 236 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni ha tenuto conto in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione ha tenuto conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo			
(Art. 236 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni ha adottato le opportune misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative			
(Art. 236 comma 4 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni è stata integrata con i dati inerenti le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni			
(Art. 236 comma 4 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni è integrata con i dati inerenti i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti			
(Art. 236 comma 4 lettera c) e d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni è integrata con i dati inerenti il numero e l'esposizione dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni			
(Art. 236 comma 4 lettera e) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni è integrata con le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati			
(Art. 236 comma 4 lettera f) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni è integrata le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti			
(Art. 236 comma 5 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata			

Misure tecniche, organizzative e procedurali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 237 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette			
(Art. 237 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare			
(Art. 237 comma 1 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni, si predispone che avvenga il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro è dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale			
(Art. 237 comma 1 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di aspirazioni adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni previste			
(Art. 237 comma 1 lettera e) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti			
(Art. 237 comma 1 lettera f) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate			
(Art. 237 comma 1 lettera g) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza			
(Art. 237 comma 1 lettera h) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile			
(Art. 237 comma 1 lettera i) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati			
(Art. 238 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati			
(Art. 238 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro dispone che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili			
(Art. 238 comma 1 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione			
(Art. 238 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle zone di lavoro in cui si trovano ad operare lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni è fatto divieto assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 242 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria			
(Art. 242 comma 2 e 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, ha adottato misure preventive e protettive per i singoli lavoratore spostati ad agenti cancerogeni e mutageni, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, compreso l'allontanamento del lavoratore			
(Art. 242 comma 4 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne ha informato il datore di lavoro			
(Art. 242 comma 5 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il datore di lavoro ha effettuato una nuova valutazione del rischio			
(Art. 242 comma 5 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il datore di lavoro effettua ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.			
(Art. 242 comma 6 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il medico competente ha fornito ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa			

Registrazione esposizione e cartelle sanitarie

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 243 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria sono stati iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro			
(Art. 243 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria ha provveduto ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio			
(Art. 243 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha comunicato ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio			
(Art. 243 comma 4 e 5 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato ad esposizione ad agenti cancerogeni unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. La stessa procedura sarà effettuata in caso di cessazione di attività dell'azienda			
(Art. 243 comma 6 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni			
(Art. 243 comma 7 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni			
(Art. 243 comma 8 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, ha consegnato copia del registro di esposizione all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute			
(Art. 243 comma 8 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di esposizione			
(Art. 243 comma 8 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza competente per territorio			
(Art. 243 comma 8 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso			